



Il Borgo dei Borghi
2014

COMUNE DI GANGI

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA SINDACALE N. 106 DEL 13/11/2020

IL SINDACO

PREMESSO che a seguito delle situazioni di contagio da COVID – 19 verificatesi sul territorio comunale l'Amministrazione Comunale ha adottato le prime misure di protocolli contenitivi, condivisi con il Dipartimento di Prevenzione competente territorialmente;

CONSIDERATO che l'andamento epidemiologico registra una circolazione importante del virus con un aumento progressivo dei casi positivi rilevati;

VALUTATA la necessità di adottare misure straordinarie per contenere i disagi dell'emergenza sanitaria;

RITENUTO, altresì, necessario adottare misure utili per consentire il completamento delle attività di mappatura dei "contatti stretti" e di acquisizione dell'esito dei tamponi, al fine di disporre di una rappresentazione capillare del contagio sul territorio in stretta collaborazione, con il competente Dipartimento di Prevenzione dell'ASP;

VISTO l'art. 32 della Costituzione secondo cui "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività";

VISTI i provvedimenti ad oggi adottati a livello nazionale e regionale di gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 tuttora in atto ed in particolare il DPCM del 3 Novembre 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 Novembre 2020 che colloca la Regione Siciliana nello scenario di rischio intermedio, c.d. "Arancione".

VISTO il decreto-legge del 7.10.2020 n. 125 che introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, con proroga al 31 gennaio 2021;

VISTO l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020 che, abrogando l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

VISTO l'art. 50, commi 5, 6 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, ed in particolare, in caso di emergenze ed anche riorganizzando gli orari degli esercizi commerciali;

VISTO l'art. 32, c. 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'O.AA.EE.LL. vigente in Sicilia;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 50 del D. lgs. N° 267/2000 e dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

per le motivazioni sopra riportate,

ORDINA

Fermo restando tutte le misure già vigenti di contenimento del rischio di diffusione del virus, a decorrere dalle ore 24,00 del 13/11/2020 con riferimento all'intero territorio del Comune di Gangi, sono adottate le seguenti ulteriori misure:

1) A tutti coloro che fanno rientro dalle regioni d'Italia dichiarate Zone Rosse o provenienti da stati esteri, (se non già sottoposti all'arrivo al tampone rapido) in ingresso presso il Comune di Gangi dovranno sottoporsi al Tampone Covid-19 (nasopharyngeal) cosiddetti Test Rapido o Test Molecolare e dovranno collocarsi immediatamente in isolamento fiduciario, anche in relazione al proprio nucleo familiare o del contesto abitativo, sino all'esito negativo del tampone;

Gli stessi dovranno comunicare al proprio medico curante l'eventuale esito positivo del tampone e al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale l'esito negativo dello stesso;

2) La sospensione delle visite domiciliari in occasione degli eventi funebri e dei cortei funebri. Per la tumulazione è consentita esclusivamente la presenza dei familiari per un massimo di 15 persone oltre gli operatori, con obbligo di mantenere la distanza interpersonale di un metro e di indossare i DPI;

3) Gli esercenti ed eventuali dipendenti di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, autorizzati ai sensi del DPCM del 03/11/2020 all'esercizio dell'attività mediante consegna a domicilio e per asporto, dovranno adottare le seguenti misure:

- utilizzo obbligatorio di DPI (dispositivi di protezione individuale);
- utilizzo di guanti monouso ovvero dedicati (solo per la manipolazione dei prodotti e generi alimentari);
- osservanza delle linee guida in vigore per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative;

4) Gli esercenti ed eventuali dipendenti di esercizi commerciali a posto fisso, dovranno adottare le seguenti misure:

- utilizzo obbligatorio di DPI (dispositivi di protezione individuale) e segnatamente guanti monouso ovvero dedicati (solo per la manipolazione dei prodotti e generi alimentari) e mascherine (e comunque garantendo copertura di naso e bocca);
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce, in alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- divieto assoluto per i clienti di manipolare generi del settore alimentare;
- osservanza delle linee guida in vigore per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative.

La presente ordinanza ha validità con decorrenza immediata, con riserva di adottare ulteriori provvedimenti di proroga e/o revoca tenuto conto dell'andamento del contagio epidemiologico e delle disposizioni che verranno adottate dagli organi istituzionali preposti sovracomunali, sarà resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nonché tramite sito web Istituzionale.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia trasmessa, per gli adempimenti di legge:

A S.E. il Prefetto di Palermo

Al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri

Alla Guardia di Finanza – Comando di Petralia Soprana

Al Comando di Polizia Municipale

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistica

Al DRPC (Dipartimento Regionale di Protezione Civile).

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 1.000,00 ai sensi dell'art. 4, D.L. n. 19 del 25/03/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020.

Avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Palermo, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Sicilia o in alternativa al Presidente della Regione Sicilia entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'Albo Comunale.



IL SINDACO
Dott. Migliazzo Francesco Paolo